



Regione Molise

Presidente della Regione Molise

COMMISSARIO AD ACTA PER LA ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO

Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28.7.2009

DECRETO

N. 57

IN DATA 12/8/2010

OGGETTO

Nuovo Modello Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO).

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Responsabile del Servizio
Ispettivo Regionale

Antonelli Michele

Il Direttore Generale

Roberto Fagnano
DIREZIONE V
DIRETTORE GENERALE





Regione Molise
Presidente della Regione Molise
COMMISSARIO AD ACTA PER LA ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO
Delibera del Consiglio dei Ministri in data 28.7.2009

DECRETO N. 57

DEL 12/8/2010

OGGETTO: Nuovo Modello Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO).

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO:

Che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28.7.2009 il Presidente della Regione Molise è stato nominato Commissario ad acta per la attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avvalendosi delle strutture tecniche ed amministrative della Regione;

Che con delibera del Consiglio dei Ministri datata 9 ottobre 2009 è stato nominato, per l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previste dal vigente Piano di Rientro della Regione Molise, con compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del 28.7.2009, un Sub Commissario con comprovate professionalità ed esperienza nel settore sanitario;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Scheda di Dimissione Ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 26 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, che ha attivato il flusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera, quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati e ha disciplinato i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni delle Regioni e Province autonome al Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità 27 ottobre 2000, n. 380, "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati";

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, fra l'altro, il coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

VISTO l'articolo 3, comma 5, dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario sono affidati alla Cabina di Regia di cui all'accordo quadro tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2001 e vengono recepiti dal Ministero della salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, di cui all'articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita il 28 marzo 2006, che al punto 7.1 "Monitoraggio di sistema" prevede che le Regioni garantiscano l'inserimento nella Scheda di Dimissione Ospedaliera di due nuovi campi: data di prenotazione e classe di priorità (qualora abbia adottato tale modalità di ammissione al ricovero) ai fini di una lettura a tutto campo del fenomeno dei tempi di attesa per i ricoveri;

VISTO il verbale della seduta della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario del 23 settembre 2008 in merito all'approvazione dell'aggiornamento della Scheda di Dimissione Ospedaliera con l'integrazione dei campi concernenti il livello di istruzione, la data di prenotazione, la classe di priorità e il codice causa esterna, con l'individuazione della relativa tempistica;

CONSIDERATA l'esigenza che la raccolta delle informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati degli indicatori, anche per una corretta applicazione del "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", di cui al Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2002, S.O. n. 34;

RITENUTO, quindi, di dover aggiornare il contenuto informativo della Scheda di Dimissione Ospedaliera e le relative regole di compilazione e codifica di cui al citato Decreto del Ministro della Sanità n. 380 del 2000, per finalità di programmazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro della Salute del 08/07/2010 adotta il seguente regolamento:

Art. 1

(Integrazione delle informazioni contenute nella Scheda di Dimissione Ospedaliera)

1. All'articolo 1, comma 1, del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, che disciplina, alle lettere a) e b), rispettivamente la sezione prima e la sezione seconda della Scheda di Dimissione Ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), dopo il numero 6) è inserito il seguente: "6-bis) livello di istruzione";
 - b) alla lettera b), dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: "13-bis) data di prenotazione" e "13-ter) classe di priorità"; dopo il numero 19 il seguente: "19-bis) codice causa esterna".
2. All'articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il numero 6) è inserito il seguente: "6-bis) livello di istruzione";
 - b) dopo il numero 13) sono inseriti i seguenti: "13-bis) data di prenotazione" e "13-ter) classe di priorità";
 - c) dopo il numero 19 il seguente: "19-bis) codice causa esterna".

Art. 2

(Tempistica di trasmissione delle informazioni; rilevanza della trasmissione ai fini dei finanziamenti regionali)

1. All'articolo 3 del Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
 2. "4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la trasmissione al Ministero della Salute, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle informazioni di cui al comma 3 avviene con la seguente periodicità:
 - a) per l'anno 2010, trimestralmente, mediante invio, entro il 15 maggio, il 15 agosto, il 15 novembre e il 28 febbraio 2011, rispettivamente, dei dati relativi alle dimissioni del primo, secondo, terzo quarto trimestre 2010;
 - b) dall'anno 2011, mensilmente, mediante invio entro il 15 di ciascun mese precedente quello dell'invio, ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno.
- 4-ter. La trasmissione dei dati, tempestiva e completa, in conformità di quanto previsto dal presente decreto, costituisce adempimento a cui sono tenute le Regioni ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Art. 3

(Integrazione dell'allegato)

Nell'allegato al Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, al paragrafo 1 "La definizione e la codifica delle informazioni rilevate attraverso la Scheda di Dimissione Ospedaliera" sono inseriti, secondo l'ordine numerico, i punti 6-bis, 13-bis, 13-ter e 19-bis riportati nell'allegato A, facente parte integrante del presente Decreto.

Art. 4
(Entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

RITENUTO opportuno far proprio il Regolamento adottato dal D.M. 08/07/2010, adeguandolo alle esigenze della situazione locale,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Di adottare le modifiche alla Scheda di Dimissione Ospedaliera così come proposte dal D.M. 08/07/2010 ed esplicitate in premessa.

Di inserire, quindi, nella Scheda di Dimissione Ospedaliera i seguenti campi:

1. dopo il campo 6) il campo “6-bis) livello di istruzione”;
2. dopo il campo 13 i campi 13-bis) data di prenotazione”
3. e “13-ter) classe di priorità”;
4. dopo il campo 19 il campo “19-bis) codice causa esterna”.

Di apportare nella Scheda di Dimissione Ospedaliera anche le necessarie modifiche, utili ai fini statistico-epidemiologici, pertanto sono stati aggiunti o modificati i seguenti campi:

1. dopo il campo 27) il campo “*) N° Scheda Partoriente” per poter ricollegare la SDO del neonato a quella della madre;
2. nel campo “31) Altri interventi o procedure” è passato da 5 a 8 il numero dei sottocampi, e sono stati aggiunti, dopo le caselle delle codifiche, i numeri degli accessi per ciascuna di esse, onde meglio identificare gli accessi stessi;
3. Nel campo laterale (1) è avvenuta la modifica con la dicitura “ASREM 140/201” al posto di “ASL n.” ed è stato meglio evidenziato la casella del Codice Istituto.

Di adottare il nuovo modello di Scheda di Dimissione Ospedaliera così come riportato nell'allegato 2, e dettagliato nell'allegato 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Che, per l'anno 2011, l'invio dei flussi delle SDO avverrà mensilmente, entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento (es. Dimessi Gennaio invio entro il 15 marzo), pertanto gli Istituti devono obbligatoriamente chiudere le SDO dei Dimessi del mese entro l'ultimo giorno del mese successivo, per poter lasciare il margine di 15 giorni per valutazioni ed eventuali correttivi.

Di notificare il presente Decreto alle Strutture Pubbliche e Private Accreditate ed alla ASREM per l'applicazione ed alla Società Molise Dati per gli adempimenti applicativi ed i necessari tempi di adeguamento dei sistemi informativi regionali.

Di pubblicare il presente atto ed i relativi *Allegati*, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise al fine di consentire un'adeguata diffusione dei suoi contenuti.

L'applicazione delle modifiche alla SDO, apportate dal presente Decreto, avverrà entro il 1° ottobre 2010, compatibilmente con i tempi tecnici consentiti agli Istituti di ricovero necessari per la ristampa delle Schede stesse.

Il presente decreto, composto da n. 5 pagine e da n. 2 allegati rispettivamente di pagine 1 sarà pubblicato sul B.U.R.M. e sarà anche notificato all'Agenas.



Visto

Il Sub Commissario
(Dott.ssa Isabella MASTROBUONO)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(On. Dott. Angelo Michele IORIO)

